REGOLAMENTO (CEE) N. 2789/79 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1979

relativo all'apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, nel quadro dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia del dazio doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali calcolati in valore per ogni prodotto sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del paese o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base) maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare) ; che questo importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultime cifre disponibili senza che tuttavia possa risultarne una riduzione del massimale ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando, inoltre, che la conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, svoltasi a Parigi nei giorni 19/21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente le importazioni dei manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate con decorrenza dal secondo semestre del 1971, alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle nel 1980 ; che, tenendo conto dei termini dell'offerta in questione e del succitato miglioramento del regime delle preferenze, l'importo di base di cui sopra si riferisce all'anno 1977 come pure l'importo supplementare ; che nondimeno l'applicazione di questo metodo di calcolo deve restare compatibile con la progressività stabilita per il regime preferenziale, al fine di concedere un periodo di adattamento ai settori industriali interessati della Comunità ; che a tale scopo, e per talune categorie di prodotti, pare appropriato limitare il notevole miglioramento derivante da detto metodo ad un livello che non ecceda il 110—115 % di ciascuno degli importi preferenziali aperti nel 1979 ;

---

(1) GU n. C 234 del 17. 9. 1979, pag. 26.
(2) GU n. C 309 del 10. 12. 1979, pag. 57.
(3) GU n. C 297 del 28. 11. 1979, pag. 14.

considerando che l'unità di conto europea resta l'unica unità in vigore nel quadro del sistema preferenziale come anche i suoi tassi di conversione in valute nazionali ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione (1), il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, che la Comunità permetta, durante il 1980, per ciascuna categoria di tali prodotti, importazioni in esenzione doganale entro i massimali comunitari calcolati come sopra ; che è necessario riservare il beneficio di questa esenzione tariffaria ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (2) ; che, per i prodotti originari di uno di detti paesi o territori, le imputazioni nell'ambito di ogni massimale non devono superare di regola l'importo massimo comunitario del 50 % ; che tuttavia, per salvaguardare in particolare le possibilità di accesso di tutti i suddetti paesi e territori a questo regime preferenziale, è opportuno, per taluni prodotti, ridurre ad una percentuale più debole l'importo massimo comunitario in questione ;

considerando tuttavia che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo ; che è pertanto opportuno che le imputazioni dei prodotti originari dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo il cui elenco è stato stabilito dalla risoluzione delle Nazioni Unite 3 487 (XXX) del 12 dicembre 1975, non siano soggette alla limitazione del massimale e dell'importo massimo comunitari ;

considerando che nella fattispecie tali obiettivi possono essere raggiunti ricorrendo a un metodo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui suddetti massimali ed importi massimi, delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine ; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali non appena siano stati raggiunti, a livello comunitario, i suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che tale metodo di gestione richiede una collaborazione molto stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, seguire lo stato d'imputazione sui massimali e sugli importi massimi e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ripristinare, in maniera generale o particolare, la riscossione dei dazi doganali quando sia stato raggiunto uno dei suddetti massimali o importi massimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1980 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi, fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2.

2. Il beneficio di tale sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità non sono imputabili sui massimali di cui al paragrafo 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, ed esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A, il beneficio di tale sospensione è accordato, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto pari all'importo risultante dalla somma del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1977, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1977 provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi. Tuttavia, in taluni casi, indicati con nota a piè di pagina dell'allegato A, il massimale che risulta dall'importo di questa somma non potrà superare il 110 o il 115 % dei massimali preferenziali aperti per il 1979.

4. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, nell'ambito di ogni massimale così calcolato, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato B, non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del sud-

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

detto massimale, ad eccezione di alcuni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali o ai valori precisati all'allegato A.

5. Qualsiasi modifica dell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari e degli importi massimi indicati nei paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

1. Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali fissati o calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'insieme dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione da tutti i paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Non appena raggiunti a livello comunitario, per uno dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli importi massimi calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori summenzionati, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto dell'importazione dei prodotti in questione dal paese o territorio considerato fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all'allegato C.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, sulla base del valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su di un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento effettivo dei massimali e degli importi massimi è constatato a livello comunitario basandosi sulle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le opportune misure al fine di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. Essa ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi doganali nei confronti di tutti i paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o nei confronti di uno solo di essi, alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

A sua richiesta o almeno una volta al mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione le importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali e sugli importi massimi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles. addì 10 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HUSSEY

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti originari dei paesi e territori in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi (a) (b) (c)

CAPITOLO 25

25.19 A Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio naturale calcinato

25.22 Calce ordinaria (viva o spenta) ; calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio

25.23 Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati (1)

25.31 A Spato fluoro

CAPITOLO 27

27.03 B Agglomerati di torba

27.04 Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite e di torba, agglomerati e non ; carbone di storta :

A. Coke e semicoke di carbon fossile :

I. destinati alla fabbricazione di elettrodi

C. altri

27.06 Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti

27.07 Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura ; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo

27.08 Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile e di altri catrami minerali

27.10 Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) ; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base (2) :

A. Oli leggeri :

III. destinati ad altri usi

B. Oli medi :

III. destinati ad altri usi

C. Oli pesanti :

I. Oli da gas :

c) destinati ad altri usi

II. Oli combustibili :

c) destinati ad altri usi

(a) I prodotti industriali finiti e semilavorati, in particolare i prodotti destinati ad aeromobili civili, che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.

(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Romania.

(c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi, originari della Cina.

(1) Per i prodotti di questa voce il massimale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 948 000 UCE.

(2) Per il prodotti delle sottovoci 27.10 A III, B III, C I c), C II c), C III c) e d), il massimale comunitario, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, è pari rispettivamente a 703 500, 275 000 e 1 700 000 tonnellate, per le stesse sottovoci l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è riportato al 20 %.

27.10 *(seguito)*	III. Oli lubrificanti ed altri :	
	c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo	
	d) destinati ad altri usi	
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	
27.12	Vaselina	
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati	
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, « cut backs », ecc.)	

CAPITOLO 28

28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio)	
28.02	Zolfo sublimato o precipitato ; zolfo colloidale	
28.03	Carbonio (in particolare, neri di carbonio)	
ex 28.04	Idrogeno ; gas rari ; altri metalloidi, ad esclusione del selenio e del silicio	
28.06	Acido cloridrico ; acido clorosolforico	
28.08	Acido solforico ; oleum	
28.09	Acido nitrico ; acidi solfonitrici	
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-) (1)	
28.12	Acido borico e anidride borica	
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi	
28.14	Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi	
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo	
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione (*) (2)	
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica) ; idrossido di potassio (potassa caustica) ; perossidi di sodio e di potassio	
28.18	Idrossidi e perossidi di magnesio ; ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	
28.19	Ossido di zinco ; perossido di zinco (3)	
28.20 B	Corindoni artificiali	
28.21	Ossidi e idrossidi di cromo	
28.22	Ossidi di manganese	

(1) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 7 655 000 UCE e al 30 %.
(2) Per i prodotti di questa voce, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 8 310 000 UCE.
(3) Per i prodotti di questa voce, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 536 000 UCE.

28.23	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
28.24	Ossidi e idrossidi di cobalto ; ossidi di cobalto del commercio
28.25	Ossidi di titanio
28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione (1)(*)
28.28	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici ; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici
28.29	Fluoruri ; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
28.30	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri ; bromuri e ossibromuri ; ioduri e ossiioduri
28.31	Ipocloriti ; ipocloriti di calcio del commercio ; cloriti ; ipobromiti(2)
28.32	Clorati e perclorati ; bromati e perbromati ; iodati e periodati
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati
28.37	Solfiti e iposolfiti
28.38	Solfati e allumi ; persolfati
28.39	Nitriti e nitrati
28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati
28.42	Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio(3)
28.43	Cianuri semplici e complessi
28.44	Fulminati, cianati e tiocianati
28.45	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio
28.46	Borati e perborati
28.47	Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.)
28.48	Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati
28.49	Metalli preziosi allo stato colloidale ; amalgame di metalli preziosi ; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non
28.50	Elementi chimici e isotopi, fissili ; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi ; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non ; leghe, dispersioni e « cermet », contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici : B. altri (a)

(a) ex B : Isotopi radioattivi artificiali e loro composti (*Euratom*).

(1) Per questi prodotti, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 7 834 000 UCE e al 20 %.

(2) Per i prodotti della sottovoce 28.31 A, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 11 000 UCE.

(3) Per i prodotti della sottovoce 28.42 A II, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 2 554 000 UCE ; per il carbonato di sodio anidro della sottovoce 28.42 A ex II, il massimale è fissato a 539 000 UCE.

28.51	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50 ; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non : B. altri
28.52	Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
28.55	Fosfuri, di costituzione chimica definita o non
28.56	Carburi, di costituzione chimica definita o non : A. di silicio B. di boro D. di alluminio, di cromo, di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio E. altri
28.57	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o non
28.58	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza) ; aria liquida (compresa l'aria liquida da cui siano stati eliminati i gas rari) ; aria compressa ; amalgame diverse da quelle di metalli preziosi

CAPITOLO 29

29.01	Idrocarburi (1)
29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi
29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Monoalcoli saturi (2) B. Monoalcoli non saturi C. Polialcoli : I. Dioli, trioli e tetroli IV. altri polialcoli V. Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli
29.05	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli (*) (a)
29.07	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli
29.08	Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
29.09	Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta) ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.06 A I.

(1) Per lo stirene (stirolo) della sottovoce 29.01 D ex II, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 2 210 000 UCE.

(2) Per i prodotti della sottovoce 29.04 A I, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 652 000 UCE e al 35 %.

29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
29.11	Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse ; polimeri ciclici delle aldeidi ; paraformaldeide (*) (a)
29.12	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11
29.13	Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (*) (b)
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (*) (c)
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (*) (d)
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (1) (2)
29.19	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
29.21	Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
29.22	Composti a funzione ammina
ex 29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse, ad esclusione dell'acido glutammico e suoi sali
29.24	Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi
29.25	Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico
29.26	Composti a funzione immide degli acidi carbossilici (compresa l'immide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (comprese l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina)
29.27	Composti a funzione nitrile (*) (e)
29.28	Diazo-, azo- o azossi composti
29.29	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina
29.30	Composti ad altre funzioni azotate
29.31	Tiocomposti organici

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.11 E ex 1 (vaniglina) (4-Idrossi-3-metossibenzaldeide).
(b) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.13 A ex I (acetone).
(c) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.14 D I.
(d) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.15 C I.
(e) L'asterisco riguarda soltanto la voce ex 29.27 (acrilonitrile).
(1) Per l'acido citrico della sottovoce 29.16 A IV a), il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 471 000 UCE e al 30 %.
(2) Per acido salicilico della sottovoce 29.16 B I a), il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 308 000 UCE e al 40 %.

29.33	Composti mercurio-organici
29.34	Altri composti organo-minerali
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici (1)
29.36	Solfammidi (2)
29.37	Sultoni e sultami
29.38	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente (*) (a)
29.39	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi ; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni ; altri steriodi utilizzati principalmente come ormoni
29.41	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati
29.42	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42
29.44	Antibiotici (*) (b)
29.45	Altri composti organici

CAPITOLO 30

30.01	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati ; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni ; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove
30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati ; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili
30.03	Medicamenti per la medicina umana e veterinaria
30.04	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo
30.05	Altre preparazioni ed articoli farmaceutici

CAPITOLO 31

31.02	Concimi minerali o chimici azotati :
	C. altri (3) (*)

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.38 B ex II (vitamina B 12).
(b) L'asterisco riguarda soltanto le sottovoci 29.44 A (penicilline) e ex C (tetracidine).
(1) Per la melamina della sottovoce 29.35 ex Q, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 822 000 UCE e al 40 %.
(2) Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è ridotto al 30 % per la Cina.
(3) Per i prodotti di questa sottovoce il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 3 760 000 UCE e al 20 %.

31.03 Concimi minerali o chimici fosfatici (*)(1)

31.04 B Concimi minerali o chimici potassici previsti alla lettera B) della nota 3 di questo capitolo

31.05 Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg :

A. altri concimi :

III. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e potassio :

a) Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,30 %

CAPITOLO 32

32.01 Estratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati :

B. altri

32.03 Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici ; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali ; preparazioni enzimatiche per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)

32.04 Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale

32.05 Sostanze coloranti organiche sintetiche ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra ; indaco naturale (2)

32.06 Lacche coloranti

32.07 Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »

32.08 Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

32.09 Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo

32.10 Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori

32.11 Siccativi preparati

32.12 Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura

32.13 Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri

CAPITOLO 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI ; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA E COSMETICI

---

(1) Per i prodotti della voce 31.03 A I, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 3 303 000 UCE.

(2) Per i prodotti della sottovoce 32.05 A, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 10 372 000 UCE.

CAPITOLO 34 SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E « CERE PER L'ODONTOIATRIA »

CAPITOLO 35

35.02 B Albuminati ed altri derivati delle albumine

35.03 Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati ; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci ; ittiocolla solida (1)

35.04 Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce n. 35.07) e loro derivati ; polvere di pelle, trattata o non al cromo

35.06 Colle preparate non nominate né comprese altrove ; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg

35.07 Enzimi ; enzimi preparati, non nominati né compresi altrove

CAPITOLO 36 POLVERI ED ESPLOSIVI ; ARTICOLI PIROTECNICI ; FIAMMIFERI ; LEGHE PIROFORICHE ; SOSTANZE INFIAMMABILI (*) (a)

CAPITOLO 37 PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

CAPITOLO 38

38.01 Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio

38.03 Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate ; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

38.05 Tallol

38.06 Lignosolfiti

38.07 Essenza di trementina ; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere ; dipentene greggio ; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito ; olio di pino

38.08 Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce 39.05 ; essenza di resina e oli di resina

38.09 Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18) ; creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali ; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali

38.11 Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori della germinazione, regolatori dello sviluppo per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

38.12 Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili :

A. Bozzime preparate ed appretti preparati :

II. altri

B. Preparazioni per la mordenzatura

(a) L'asterisco riguarda soltanto la voce 36.06.
(1) Per le gelatine e loro derivati della sottovoce 35.03 ex B il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 924 000 UCE e al 30 %.

38.13 Preparazioni per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura

38.14 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali

38.15 « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati

38.16 Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi

38.17 Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici

38.18 Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili

ex 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, ad esclusione del D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III

CAPITOLO 39

39.01 Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.)

39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) (*) (a)

39.03 Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.) ; fibra vulcanizzata (*) :

A. Nastri per uso adesivo, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata

B. altri:

III. Acetati di cellulosa

IV. altri esteri della cellulosa

V. Eteri della cellulosa e altri derivati chimici della cellulosa

VI. Fibra vulcanizzata

39.04 Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)

39.05 Resine naturali modificate per fusione ; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici ; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.)

39.06 Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri ; linossina

39.07 Lavori delle sostanze comprese nelle voci da 39.01 a 39.06 inclusa

CAPITOLO 40

40.02 Lattice di gomma sintetica ; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato ; gomma sintetica ; fatturato (factis)

(a) L'asterisco riguarda soltanto le sottovoci 39.02 C I, C IV e C VII a).

40.03	Gomma rigenerata
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.) ; oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.)
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili ; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata
40.08	Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie (*) : — Camere d'aria e coperture (nuove o usate) dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario per motocicli e per moto « scooters » (1) — altri (compresi proiettori (flaps) e tubolari) (2)
40.12	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita
40.15	Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi ; cascami, polveri o rottami
40.16	Lavori di ebanite

CAPITOLO 41

41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci 41.06 e 41.08 : B. altre pelli : II. non nominate (3)
41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci 41.06 e 41.08 : B. altre pelli : II. non nominate (4)
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci 41.06 e 41.08 : B. altre pelli : II. non nominate (5) (**)

(1) Per questi prodotti, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 4 808 000 UCE e al 20 %; l'importo massimo è ridotto al 15 % per la Cina.
(2) Per questi prodotti, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3, e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 12 496 000 UCE e al 20 %; l'importo massimo è ridotto al 15 % per la Cina.
(3) Per i prodotti di questa sottovoce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 3 404 000 UCE e al 45 %; l'importo massimo è ridotto al 20 % per la Cina.
(4) Per i prodotti di questa sottovoce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 5 500 000 UCE e al 45 %; l'importo massimo è ridotto al 20 % per la Cina.
(5) Per i prodotti di questa sottovoce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 10 017 000 UCE e al 20 %.

41.06	Cuoio e pelli, scamosciati (1)
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati
41.10	Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati

CAPITOLO 42

42.01	Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti : B. Guanti, comprese le muffole : I. di protezione per qualunque mestiere (2) (*)
42.04	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici
42.05	Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
42.06	Lavori di budella, di pellicola di intestini (« baudruches »), di vesciche o di tendini

CAPITOLO 43

43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti ; loro cascami e ritagli, non cuciti
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate (*) (a) (3)
43.04	Pellicce artificiali, anche confezionate

CAPITOLO 44

44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm
44.07	Traversine di legno per strade ferrate
ex 44.09	Liste di legno per cerchi ; pali spaccati ; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo ; legno in stecche, strisce o nastri ; legno in fuscelli ; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi ; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manichi di utensili, e simili
44.11	Pannelli di fibre di legno o di altri materiali vegetali, anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici (4) (*)
44.12	Lana (paglia) di legno ; farina di legno
44.13	Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite (5)

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 43.03 ex B (guanti).
(1) Per i prodotti di questa sottovoce il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è fissato a 418 000 UCE; l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, è ridotto al 20 % per la Cina.
(2) Per i prodotti di questa sottovoce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento, sono fissati rispettivamente a 18 237 000 UCE e al 15 %.
(3) Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è ridotto al 30 % per la Cina.
(4) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, sono fissati rispettivamente a 11 426 000 UCE e al 30 %.
(5) Per i prodotti di questa voce, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 10 696 000 UCE.

44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm ; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore : A. Tavolette destinate alla fabbricazione di matite B. altri (1) (*)
44.16	Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune
44.17	Legno detto « migliorato », in pannelli, tavole, blocchi e simili
44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili (2) (*)
44.19	Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili
44.20	Cornici di legno per quadri, specchi e simili
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi di legno
44.22	Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni prefabbricate, di legno (3)
44.24	Oggetti di uso domestico di legno (*) (a) (4)
44.25	Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno ; forme, formini e tenditori per calzature, di legno (5)
44.26	Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito ; oggetti simili, di legno tornito
44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno ; parti di legno di tali lavori ed oggetti
44.28	Altri lavori di legno

CAPITOLO 45

45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

(a) L'asterisco riguarda soltanto la voce ex 44.24 (mollette per biancheria).
(1) Per i prodotti di questa sottovoce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, sono fissati rispettivamente a 30 490 000 UCE e al 40 %.
(2) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 6 530 000 UCE e al 40 %.
(3) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 14 992 000 UCE e al 40 %.
(4) Per i prodotti di questa voce, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 3 896 000 UCE.
(5) Per i prodotti della sottovoce 44.25 ex B (manichi di scope e spazzole, di legno), il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 1 222 000 UCE e al 30 %.

CAPITOLO 46

ex 46.02 Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce, esclusi quelli di materiali vegetali non filati ; materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci ; impagliature per l'imballaggio di bottiglie (1)

46.03 Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti della voce 46.02 ; lavori in luffa (2) (*) (**)

CAPITOLO 47

47.01 Paste per carta

47.02 Avanzi di carta e di cartone ; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta :

A. Avanzi di carta e di cartone

CAPITOLO 48

48.01 Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli :

A. Carta da giornali

B. Carta da sigarette

C. Carta e cartoni kraft :

I. destinati alla fabbricazione di filati di carta della voce 57.07, o di filati di carta armati di metallo della voce 59.04

D. Carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori

E. Carta e cartoni fabbricati a mano

F. altri

48.03 Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli

48.04 Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli

48.05 Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli

48.07 Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli

48.08 Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta

48.10 Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti

48.11 Carta da parati, lincrusta e vetrofanie

48.12 Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum

---

(1) Per i materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane, i graticci e le impagliature per l'imballaggio di bottiglie di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 6 511 000 UCE e al 30 %.

(2) Per i prodotti di questa voce il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 17 581 000 UCE e al 20 %.

48.13 Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)

48.14 Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

48.15 Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato

48.16 Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone : cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili

48.18 Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altre specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone

48.19 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette

48.20 Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

48.21 Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa

CAPITOLO 49 PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

CAPITOLO 64

64.03 Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero (*)

64.04 Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.) (*)

64.05 Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo (*)

64.06 Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili ; loro parti (*)

CAPITOLO 65 CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE ; LORO PARTI

CAPITOLO 66

66.01 Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasolitende, gli ombrelloni e simili [1] (*)

66.02 Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili

66.03 Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02

CAPITOLO 67

67.01 Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati

---

[1] Per i prodotti di questa voce il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 9 704 000 UCE e al 15 %.

67.02 Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti ; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali (1)

67.03 Capelli rimessi o altrimenti preparati ; lana, peli e altre materie tessili preparati per posticci e oggetti simili

CAPITOLO 68 LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI (2) (3) (4) (*) (a)

CAPITOLO 69

69.01 Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.)

69.03 Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.)

69.04 Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili)

69.05 Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.)

69.06 Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili

69.07 Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati (5)

69.09 Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici ; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale ; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio

69.10 Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici

69.11 Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana (6) (*)(**)

69.12 Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche (7) (*) (b) (**) (b)

69.13 Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale

69.14 Altri lavori di materie ceramiche

CAPITOLO 70

70.01 B Vetro in massa (escluso il vetro da ottica)

70.03 Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)

70.04 Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare

---

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 68.01.
(b) Gli asterischi riguardano soltanto la sottovoce 69.12 C.
(1) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 6 012 000 UCE al 30 %.
(2) Per i prodotti della voce 68.12, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 1 281 000 UCE e al 40 %.
(3) Per i prodotti della sottovoce 68.13 B I, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 1 121 000 UCE e al 40 %.
(4) Per i prodotti delle sottovoci 68.13 B II e B III b), il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 2 082 000 UCE e al 40 %.
(5) Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20 % ; l'importo massimo è ridotto al 15 % per la Cina.
(6) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 1 915 000 UCE e al 20 %.
(7) Per i prodotti della sottovoce 69.12 C, il massimale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 956 000 UCE ; per i prodotti delle sottovoci 69.12 A, B e D, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, è ridotto al 30 % per la Cina.

70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.) ; vetri isolanti a pareti multiple ; vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio ; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro (*) (a)
70.11	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili
70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti (1)
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune : A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica : I. Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.) (2) B. altri (3)
70.15	Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti
70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione ; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
70.17	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate ; ampolle per sieri e oggetti simili
70.18	Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente
70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro ; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili ; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi ; oggetti di conterie di vetro ; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie
70.21	Altri lavori di vetro

CAPITOLO 71

71.01	Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite

(a) L'asterisco riguarda soltanto la voce ex 70.10 (damigiane, bottiglie e boccette, di vetro non lavorato di capienza da oltre 0,25 litri a 2,5 litri).

(1) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 432 000 UCE e al 45 %.

(2) Per i prodotti di questa sottovoce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 4 368 000 UCE e al 20 %.

(3) Per i prodotti di questa sottovoce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 1 380 000 UCE e al 25 %.

71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati
71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati
71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati
71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (1)
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite

CAPITOLO 73

73.04	Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate
73.05 A	Polveri di ferro o di acciaio
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) : A. Blumi e billette : II. fucinati B. Bramme e bidoni : II. fucinati C. Sbozzi di forgia
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine : B. semplicemente fucinate C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.) : I. semplicemente placcate : b) ottenute o rifinite a freddo II. altre
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :

(1) Per i prodotti di questa voce, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 7 083 000 UCE.

73.11 *(seguito)*

A. Profilati :
- II. semplicemente fucinati
- III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
- IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :
  - a) semplicemente placcati :
    - 2. ottenuti o rifiniti a freddo
  - b) altri

73.12 Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo :

B. semplicemente laminati a freddo :
- II. altri

C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
- I. argentati, dorati o platinati
- II. smaltati
- III. stagnati :
  - b) altri
- IV. zincati o piombati
- V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.) :
  - a) semplicemente placcati :
    - 2. laminati a freddo
  - b) altri

D. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)

73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo :

B. altre lamiere :
- II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
  - a) di 3 mm o più
- IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie :
  - a) argentate, dorate, platinate o smaltate
- V. altrimenti foggiate o lavorate :
  - a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :
    - 1. argentate, dorate, platinate o smaltate
  - b) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione

73.14 Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità

73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso :

A. Acciai fini al carbonio :
- I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :
  - a) fucinati
- II. Sbozzi di forgia
- V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :
  - a) semplicemente fucinati
  - c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
  - d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :
    - 1. semplicemente placcati :
      - bb) ottenuti o rifiniti a freddo
    - 2. altri
- VI. Nastri :
  - b) semplicemente laminati a freddo

73.15 *(seguito)*

c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
1. semplicemente placcati :
bb) laminati a freddo
2. altri
d) altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)

VII. Lamiere :
b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
1. di 3 mm o più
d) altrimenti foggiate o lavorate :
2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione

VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità

B. Acciai legati :

I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :
a) fucinati

II. Sbozzi di forgia

V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :
a) semplicemente fucinati
c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :
1. semplicemente placcati :
bb) ottenuti o rifiniti a freddo
2. altri

VI. Nastri :
b) semplicemente laminati a freddo
c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
1. semplicemente placcati :
bb) laminati a freddo
2. altri
d) altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)

VII. Lamiere :
b) altre lamiere :
2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
aa) di 3 mm o più
4. altrimenti foggiate o lavorate :
bb) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione

VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità

73.16 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :

A. Rotaie :

I. Conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso

D. Stecche e piastre d'appoggio :

II. altre

E. altri

73.17 Tubi di ghisa (*)

73.19 Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche

73.20 Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) (*)

73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio ; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio ; lamiere o lastre incise e stirate, di ferro o di acciaio
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
73.30	Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio ; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio (1)
73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio
73.34	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio
73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio

(1) Per le viti da legno della sottovoce 73.32 ex B, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 2 993 000 UCE e al 30 % ; l'importo massimo è ridotto al 15 % per la Cina.

73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; paglia di ferro o di acciaio, spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio (1) (*) (a)

CAPITOLO 74

74.02	Cupro-leghe
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm (2) (**)
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)
74.06	Polveri e pagliette di rame
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame (3) (**)
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame ; lamiere o lastre incise e stirate, di rame
74.15	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame ; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame ; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame
74.16	Molle di rame
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame
74.19	Altri lavori di rame

CAPITOLO 75

75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio ; polveri e pagliette di nichelio
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati
75.06	Altri lavori di nichelio

(a) L'asterisco riguarda soltanto i prodotti diversi dalle parti di box-palette (con pannelli laterali reticolari).
(1) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari previsti all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 7 535 000 UCE e al 30 %.
(2) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 2 963 000 UCE e al 30 %.
(3) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 7 489 000 UCE e al 25 %.

CAPITOLO 76

76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio (1) (*) (**)
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm (2) (*) (**)
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
76.05	Polveri e pagliette di alluminio
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio ; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio
76.16	Altri lavori di alluminio

CAPITOLO 77

77.02	Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, forniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, di magnesio ; altri lavori di magnesio
77.04	Berillio (glucinio), greggio o lavorato

CAPITOLO 78

78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m^2
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m^2 (non compreso il supporto) ; polveri e pagliette di piombo

(1) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 3 877 000 UCE e al 20 %.
(2) Per i prodotti di questa voce il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 9 155 000 UCE e al 20 %.

78.05 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo

78.06 Altri lavori di piombo

CAPITOLO 79

79.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco

79.04 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco

79.06 Altri lavori di zinco

CAPITOLO 80

80.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno

80.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m^2

80.04 Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m^2 (non compreso il supporto) ; polveri e pagliette di stagno

80.05 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno

80.06 Altri lavori di stagno

CAPITOLO 81

81.01 Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato :

B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri

C. altri

81.02 Molibdeno, greggio o lavorato :

B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri

C. altri

81.03 Tantalio, greggio o lavorato :

B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli ç nastri

C. altri

81.04 Altri metalli comuni, greggi o lavorati ; cermet, greggi o lavorati :

A. Bismuto :

II. lavorato

B. Cadmio :

II. lavorato

C. Cobalto :

II. lavorato

D. Cromo :

II. lavorato

E. Germanio :

II. lavorato

81.04 *(seguito)*

F. Afnio (celtio) :
II. lavorato

G. Manganese :
II. lavorato

H. Niobio (colombio) :
II. lavorato

IJ. Antimonio :
II. lavorato

K. Titanio :
II. lavorato

L. Vanadio :
II. lavorato

N. Torio :
II. lavorato :
b) altro *(Euratom)*

O. Zirconio :
II. lavorato

P. Renio :
II. lavorato

Q. Gallio, indio, tallio :
II. lavorati

R. Cermet :
II. lavorati

CAPITOLO 82

82.01 Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi ; asce, roncole e simili utensili taglienti ; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano (1)

82.02 Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare) (1)

82.03 Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti ; chiavi per dadi, foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano (2)

82.04 Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo ; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro (1)

82.05 Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare (1)

82.06 Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici

82.07 Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione

82.08 Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno

---

(1) Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è ridotto al 25 % per la Cina.
(2) Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è ridotto al 15 % per la Cina.

82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame:
	B. Lame
82.11	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)
82.12	Forbici a due branche e loro lame
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditori, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte) ; utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:
	B. altri
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14

CAPITOLO 83

83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni ; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni (1)
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili ; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)
83.03	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni
83.04	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce 94.03
83.05	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni ; cornici per fotografie, incisioni e simili di metalli comuni ; specchi metallici
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni (2)
83.08	Tubi flessibili di metalli comuni
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti ; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni ; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni
83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni

(1) Per i prodotti di questa voce il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 4 501 000 UCE e al 20 %.
(2) Per i prodotti di questa voce l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30 %.

83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
83.14	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici ; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

CAPITOLO 84

84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata »
84.02	Apparecchi ausiliari per caldaie della voce 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.) ; condensatori per macchine a vapore
84.03	Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori ; generatori di acetilene (per via umida), e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori
84.05	Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, anche incorporate alle loro caldaie
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche
84.08	Altri motori e macchine motrici
84.09	Rulli compressori a propulsione meccanica
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.) (*) (a)
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto ; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas ; generatori a pistoni liberi ; ventilatori e simili
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
84.13	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibli liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas ; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro ; cilindri per dette macchine

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 84.10 B II.

84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici ; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi ; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
84.19	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti ; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare, bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori ; per impacchettare o imballare le merci ; apparecchi per gassare le bevande ; macchine e apparecchi per lavare il vasellame
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese la basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia
84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente ; estintori, anche carichi ; pistole a spruzzo e apparecchi simili ; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23
84.23	Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, livellatrici dette « scrapers » ecc.) ; battipali ; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce 87.03
84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi
84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli ; presse da paglia e da foraggio ; tosatrici da prato ; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce 84.29
84.26	Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
84.28	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
84.30	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone
84.32	Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie

84.34 Macchine per fondere e per comporre i caratteri ; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili ; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa ; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.)

84.35 Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa

84.36 Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali ; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili ; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili ; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili

84.37 Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti ; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)

84.38 Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.) ; pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)

84.39 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli

84.40 Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti) ; macchine per il rivestimento di tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc. ; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine)

84.41 Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine ; aghi per macchine da cucire :

A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine :

I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore ; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore :

a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 UCE

b) altre (1)

II. altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire (2)

III. Parti e pezzi staccati ; mobili per macchine da cucire (3)

B. Aghi per macchine da cucire

84.42 Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce 84.41

84.43 Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia

84.44 Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi

---

(1) Per i prodotti di questa sottovoce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 3 983 000 UCE e al 15 %.

(2) Per i prodotti di questa sottovoce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 3 275 000 UCE e al 30 % ; l'importo massimo è ridotto al 15 % per la Cina.

(3) Per i prodotti di questa sottovoce, il massimale e l'importo massimo di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 1 819 000 UCE e al 30 % ; l'importo massimo è ridotto al 15 % per la Cina.

84.45 Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci 84.49 e 84.50

84.46 Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce 84.49

84.47 Macchine utensili — diverse da quelle della voce 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili

84.48 Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci da 84.45 a 84.47 inclusa, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili ; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie

84.49 Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano

84.50 Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale

84.51 Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione ; macchine per autenticare gli assegni bancari

84.52 Macchine calcolatrici ; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione (1) (2)

84.53 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità ; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

84.54 Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.)

84.55 Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili), riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso

84.56 Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide ; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta ; macchine formatrici in sabbia per fonderia

84.57 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro ; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili

84.58 Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.

84.59 Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo :

A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A *(Euratom)*

B. Reattori nucleari *(Euratom)*

C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) *(Euratom)*

(1) Per le macchine della sottovoce 84.52 A, stampanti, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è fissato a 5 326 000 UCE.

(2) Per le macchine della sottovoce 84.52 A, diverse dalle macchine stampanti, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 30 282 000 UCE e al 25 %.

84.59 *(seguito)* D. Macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici

E. altri

84.60 Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali

84.61 Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili (*) (a)

84.62 Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma) (*)

ex 84.63 Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.) ad eccezione degli alberi di trasmissione fucinati e sgrossati, con peso unitario superiore a 150 tonnellate, per generatrici e turbine

84.64 Guarnizioni metallo-plastiche ; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili

84.65 Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

CAPITOLO 85

85.01 Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :

B. altre macchine ed apparecchi :

I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti :

a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt (1)

II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.) ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

C. Parti e pezzi staccati (2)

85.02 Elettromagneti ; calamite permanenti, magnetizzate o non ; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione ; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici ; teste di sollevamento elettromagnetiche

85.03 Pile elettriche (3) (*)

85.04 Accumulatori elettrici (4)

85.05 Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano

---

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 84.61 ex B (oggetti di rubinetteria ed altri organi simili in ghisa).

(1) Per i prodotti della sottovoce 85.01 B I a), il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 2 344 000 UCE.

(2) Per i prodotti della sottovoce 85.01 C, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 11 629 000 UCE e al 25 %.

(3) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 8 365 000 UCE e al 20 % ; l'importo massimo è ridotto al 15 % per la Cina.

(4) Per i prodotti della sottovoce 85.04 A (al piombo), il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 3 050 000 UCE e al 20 %.

85.06 Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico

85.07 Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato

85.08 Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.) ; generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

85.09 Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli

85.10 Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09 :

A. Lampade di sicurezza per minatori

85.11 Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche ; macchine ed apparecchi elettrici o a raggi laser per saldare, brasare o tagliare

85.12 Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici ; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24

85.13 Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante

85.14 Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza

85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando (1) :

A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione :

I. Apparecchi trasmittenti

II. Apparecchi ricetrasmittenti

IV. Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione

B. altri apparecchi

C. Parti e pezzi staccati :

II. altri :

a) Mobili e cofanetti

b) Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » e il cui maggiore diametro non supera 25 mm

85.16 Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi

85.17 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci 85.09 e 85.16

(1) Per i prodotti delle sottovoci 85.15 A I, II, IV ; B ; C II a) e b), il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 19 344 000 UCE e al 30 %.

85.18 Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili (1)

85.19 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.) ; resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati ; circuiti stampati ; quadri di comando o di distribuzione (2) (3)

85.20 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi) ; lampade ad arco (4)

85.21 Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc. ; cellule fotoelettriche ; cristalli piezoelettrici montati ; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce ; microstrutture elettroniche (5) :

A. Lampade, tubi e valvole

B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori

C. Cristalli piezoelettrici montati

85.22 Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo

85.24 Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.

85.25 Isolatori di qualsiasi materia

85.26 Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole, a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25

85.27 Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

85.28 Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo

CAPITOLO 86 VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE ; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

CAPITOLO 87

87.01 Trattori, compresi i trattori-verricello

87.02 Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci

(1) Per i prodotti di questa voce il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 10 307 000 UCE e al 20 %.
(2) Per i prodotti della sottovoce 85.19 A l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 15 %.
(3) Per i prodotti della sottovoce 85.19 B, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 11 051 000 UCE e al 40 %.
(4) Per i prodotti della sottovoce 85.20 A il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 4 027 000 UCE e al 20 %.
(5) Per i prodotti delle sottovoci 85.21 A, B e C il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 14 080 000 UCE.

87.03 Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili

87.04 Telai degli autoveicoli compresi nelle voci da 87.01 a 87.03 inclusa, con motore

87.05 Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci da 87.01 a 87.03 inclusa, comprese le cabine

87.06 Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci da 87.01 a 87.03 inclusa

87.07 Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti « cavalier ») ; carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni ; loro parti e pezzi staccati

87.08 Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati

87.09 Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta ; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente

87.10 Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore (1) (*)

87.11 Poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione

87.12 Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci da 87.09 a 87.11 inclusa (2) (*) (a)

87.13 Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati

87.14 Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo ; loro parti e pezzi staccati :

A. Veicoli a trazione animale

B. Rimorchi e semirimorchi :

I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività *(Euratom)*

C. altri veicoli

D. Parti e pezzi staccati

CAPITOLO 88 NAVIGAZIONE AEREA

CAPITOLO 89 NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

CAPITOLO 90

90.01 Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente ; materie polarizzanti in fogli o lastre

90.02 Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente

---

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 87.12 B.
(1) Per i prodotti di questa voce l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è stato fissato al 20 %.
(2) Per i prodotti della sottovoce 87.12 B, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 8 433 000 UCE e al 30 %.

90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
90.06	Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia
90.07	Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a scarica della voce 85.20
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)
90.09	Apparecchi da proiezione fissa ; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione (1)
90.10	Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo ; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia ; schermi per proiezioni
90.11	Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione
90.13	Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (compresi i proiettori) ; laser, diversi dai diodi laser
90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia ; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica ; bussole, telemetri
90.15	Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.) ; macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.) ; proiettori di profili
90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici (2)
90.18	Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio ; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)
90.19	Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche) ; oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili) ; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre ; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità

(1) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 3 298 UCE e al 45 %.
(2) Per i prodotti di questa voce, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 20 007 000 UCE.

90.20	Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento
90.21	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi
90.22	Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)
90.23	Densimetri, àreometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce 90.14
90.25	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri) ; microtomi
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura
90.27	Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce 90.14, compresi i tachimetri magnetici ; stroboscopi
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci

CAPITOLO 91 (1)

91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)
91.02	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili
91.03	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili
91.05	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)
91.07	Movimenti finiti per orologi tascabili
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria
91.09	Casse per orologi della voce 91.01 e loro parti (2)

(1) Per i prodotti di questo capitolo, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20 % per la Cina.
(2) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 3 015 000 UCE e al 30 %.

91.10 Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

91.11 Altre forniture di orologeria

CAPITOLO 92

92.01 Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera) ; clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera ; arpe (diverse dalle arpe eolie)

92.02 Altri strumenti musicali a corda

92.03 Organi a canne : armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere

92.04 Fisarmoniche e concertine ; armoniche a bocca

92.05 Altri strumenti musicali ad aria

92.06 Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)

92.07 Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)

92.08 Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo (orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.) ; richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.)

92.10 Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali, compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali ; metronomi e diapason di ogni specie

92.11 Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione :

B. Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione

92.12 Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (1)

92.13 Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce 92.11

CAPITOLO 93 ARMI E MUNIZIONI (*) (a)

CAPITOLO 94

94.01 Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce 94.02) e loro parti :

B. altri :

I. appositamente costruiti per aerodine

94.02 Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc. ; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione ; parti di tali oggetti

---

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 93.07 B.
(1) Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 8 515 000 UCE e al 30 %.

94.04 Sommier ; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscinipoufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti

CAPITOLO 95 MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

CAPITOLO 96 SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI (*) (a) (1)

CAPITOLO 97

97.01 Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili

97.04 Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco (2) (*) (b) (**) (b)

97.06 Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce 97.04 (3) :

B. Racchette da tennis

C. altri

97.07 Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso ; oggetti per la pesca con la lenza ; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia

97.08 Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti

CAPITOLO 98

98.01 Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)

98.02 Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)

98.03 Portapenne, stilografi e portamine ; portalapis e simili ; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci 98.04 e 98.05

98.04 Pennini da scrivere e punte per pennini

98.05 Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini ; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi

98.06 Tavole di ardesia, lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate

98.07 Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano

98.08 Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili anche montati su bobine ; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

98.09 Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili ; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili

---

(a) L'asterisco riguarda soltanto le sottovoci 96.01 B I e III.
(b) Gli asterischi riguardano soltanto la sottovoce 97.04 A.
(1) Per i pennelli della sottovoce 96.01 B ex III, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è ridotto al 20 % per la Cina.
(2) Per i prodotti della voce 97.04, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 9 940 000 UCE e al 25 %.
(3) Per i prodotti delle sottovoci 97.06 B e C, il massimale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 20 116 000 UCE.

98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini
98.11	Pipe (compresi gli sbozzi e le teste) ; bocchini da sigari e da sigarette ; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati
98.12	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili
98.14	Spruzzatori da toletta ; loro montature e teste di montature
98.16	Manichini e simili ; automi e scene animate per mostre

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan (2)
208 Algeria
236 Alto Volta (2)
330 Angola
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh (2)
469 Barbados
284 Benin (2)
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana (2)
508 Brasile
328 Burundi (2)
675 Butan (2)
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad (2)
512 Cile
720 Cina
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d'Avorio
448 Cuba
460 Dominica
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia (2)
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia (2)
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea (2)
257 Guinea Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti (2)
424 Honduras
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
810 Kiribati
636 Kuwait
684 Laos (2)
395 Lesotho (2)
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi (2)
701 Malaysia
667 Maldive (2)
232 Mali (2)
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal (2)
432 Nicaragua
240 Niger (2)
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
440 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
306 Repubblica Centrafricana (2)
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde
066 Romania
324 Ruanda (2)
806 Salomone, isole
819 Samoa occidentali (2)
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
311 São Tomé e Principe
355 Seicelle e dipendenze
248 Senegal
264 Sierra Leone
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia (2)
669 Sri Lanka
224 Sudan (2)
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania (2)
680 Tailandia
280 Togo
817 Tonga
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
807 Tuvalu
350 Uganda (2)
524 Uruguay
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
322 Zaire
378 Zambia

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1980 (regolamento (CEE) n. 2566/79, GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5).

(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato C.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi
421 Belize
413 Bermude
703 Brunei
044 Gibilterra
740 Hong Kong
451 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
810 Isole Pitcairn
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
816 Nuove Ebridi
808 Oceania americana (1)
802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi / Territorio antartico australiano / Territorio antartico britannico }
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO C

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo cui non si applica l'articolo 2, paragrafi 1 e 2

660 Afganistan
236 Alto Volta
666 Bangladesh
284 Benin
391 Botswana
328 Burundi
675 Butan
244 Ciad
334 Etiopia
252 Gambia
260 Guinea
452 Haiti
684 Laos
395 Lesotho
386 Malawi
667 Maldive
232 Mali
672 Nepal
240 Niger
306 Repubblica Centrafricana
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
342 Somalia
224 Sudan
352 Tanzania
350 Uganda
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud